

Il divieto di partecipazione attiva nei partiti politici e di assunzione di uffici pubblici*

Prof. Luis Navarro
Pontificia Università della Santa Croce

SOMMARIO:

1. Premessa storica
2. La normativa vigente
 - a) Canone 285 § 3
 - b) Canone 287
3. Fondamento del divieto: l'identità e missione del chierico
4. La Chiesa e l'attività politica
5. L'applicazione dei divieti e le loro eccezioni

Negli ultimi mesi sono apparse su giornali di diversi Paesi notizie riguardanti chierici che sono intervenuti attivamente nella politica nazionale e locale o hanno deciso di farlo senza alcuna autorizzazione dell'autorità ecclesiastica competente. In alcuni casi si tratta di azioni di natura strettamente politica, come candidarsi alle elezioni presidenziali, legislative o amministrative, o presentare, assieme ad altre persone, una mozione di censura contro il Presidente della Nazione¹.

In altri casi, la partecipazione politica si esprime attraverso altre vie come la presenza in movimenti di contestazione tendenti a capovolgere sistemi di potere operanti sia a livello internazionale che nazionale, tramite manifestazioni, scontri anche violenti con le forze dell'ordine².

Oltre a questi interventi ve ne sono altri che suscitano perplessità notevoli. Si tratta di chierici che assumono cariche pubbliche nella società civile. Si possono ricordare i

• *Folia Canonica*, 10 (2007), 221-243

1 Così un Vescovo dimissionario, Mons. Fernando Lugo Méndez, SVD, Vescovo Emerito di San Pedro si è candidato (e le ha finalmente vinto), senza autorizzazione alcuna della Santa Sede alle elezioni presidenziali del 2008 del Paraguay. Egli fu nominato Vescovo diocesano nel 1994. Nel 2004 furono accettate le sue dimissioni, all'età di 57 anni. Su questo caso si può consultare la documentazione presente in <http://www.episcopal.org.py>. Nel Quebec, Fr. Raymond Gravel della Diocesi di Joliette, si è candidato nel partito separatista Bloc Québécois per le elezioni del 27.11.2006. Egli fu eletto membro del Parlamento. Nelle Filippine, Mons. Deogracias Iñiguez, vescovo di Caloocan, ha presentato nel Congresso il 28 giugno 2006 una mozione di censura contro la presidente Gloria Macapagal-Arroyo. Anche nelle Filippine un sacerdote, Fr. Ed Panlilio, nel 2007 si è candidato ed è stato eletto governatore della provincia di Pampanga, senza aver ricevuto il permesso del proprio Ordinario.

2 Cfr. il caso di don Vitaliano della Sala. Cf. il decreto di rimozione, del 22 novembre 2002 rilasciato dal Dom Tarcisio Giovanni Nazzaro, Abate di Montevergine, in http://www/cdbchieri.it/rassegna_stampa/rimozione_don_vitaliano.htm.

casi di alcuni chierici che occuparono posizioni di governo nel Nicaragua sandinista³ o più recentemente il caso di un sacerdote diocesano che è diventato direttore generale dell'ufficio postale del proprio Paese, senza autorizzazione del proprio Vescovo⁴. Occasionalmente alcuni ecclesiastici sono stati nominati membri o anche presidenti di commissioni il cui compito era quello di mediare in alcuni conflitti sociali o anche di accertare la verità su alcuni delitti⁵.

Dinanzi a fatti di questo tipo è abituale che l'opinione pubblica, i *mass media* e anche la stessa comunità cristiana si trovino divisi. Per alcuni si tratta di un'ingerenza in ambiti propri dei laici o di una violazione della separazione fra Stato e Chiesa⁶. Per altri invece, si tratta di atti dovuti che esprimono l'impegno di quegli ecclesiastici di radicare il Vangelo e le sue esigenze nel tessuto della società in cui vivono.

1. Premessa storica

Lungo la storia ci sono stati casi in cui chierici hanno assunto funzioni di natura pubblica negli Stati, occupando anche le più alte cariche. Benché ciò non fosse normale, in alcune circostanze ciò è accaduto. Il diritto della Chiesa, sensibile alla vita, ha riconosciuto che tali eccezioni potevano avverarsi.

La normativa al riguardo del CIC del 1917 rifletteva questa realtà, tenendo presenti anche le circostanze storiche dell'epoca e la valutazione che si aveva sia dell'attività politica che degli incarichi pubblici⁷. Si prevedeva che alcuni chierici potessero

³ Su questo caso ci fu un comunicato della Sala Stampa del Vaticano e uno della Compagnia di Gesù, del 10.8.1984, pubblicati sull' *Osservatore romano*, 11.8.1984. Vid anche il commento di J. HERRANZ, sull' *Osservatore romano* del 26.8.1984. Entrambi i documenti furono poi pubblicati sotto il titolo *Circa la possibilità di assumere uffici pubblici da parte di chierici (can. 285 CIC)*, in *Apollinaris*, 57 (1984), p. 512-516. Su questo caso, vid. G. WEIGEL, *Man of Hope*, New York, 2002, p. 451-457. Altri casi di presenza di chierici in cariche pubbliche sono riportati in J. LYNCH, *Commento al can. 285*, in *The Code of Canon Law. A text and commentary*, a cura di J.A. Coriden, T.J. Green e D.E. Heintschel, New York 1985, p. 224.

⁴ Si tratta del caso di Fr. Wamuganda, il quale fu nominato director at the Postal Corporation of Kenya. Fu scelto per occupare tale carica perché egli era dotato delle qualità necessarie per tale funzione. La Postal Corporation affermò che "Fr. Wamuganda was selected for his rare qualities and valuable experience in administration, as well as his leadership qualities". *The Nation* (Nairobi), October 24, 2006. Article: *Queries Linger as priest takes up Top Posta Post*, in <http://allafrica.com/stories/200610240450.html>.

⁵ Nelle Filippine un Vescovo è stato membro di una commissione il cui compito era l'investigazione del coinvolgimento dell'Esercito e di altre forze sociali nell'uccisione di alcuni esponenti politici. Anche nello stesso Paese un Vescovo ha presieduto una commissione incaricata di produrre un rapporto su alcune miniere. Si tratta delle Commissioni Melo e Bastes.

⁶ Nella società occidentale spesso accade che ogni volta che i Vescovi fanno dichiarazioni riguardanti aspetti morali della vita della società, certi gruppi sociali e forze politiche denunciano che tali interventi costituiscono ingerenze negli affari interni di una società. Vorrebbero che la Chiesa rimanesse zitta, senza dir parola, rinchiusa nelle sagrestie. La Chiesa sarebbe un vicino scomodo, che occorrerebbe sfrattare.

⁷ Trattando del CIC 1917, De Bernardis ha osservato che : "il legislatore canonico del tempo aveva presenti piuttosto gli effetti che le cause, così che poteva anche apparirgli giuridicamente irrilevante il

diventare Senatori o parlamentari, ottenendo prima il permesso dell'autorità competente, cosa che per la mentalità odierna non risulterebbe auspicabile o addirittura tollerabile.

Al can. 139 si davano indicazioni precise su alcune attività che erano considerate aliene allo stato clericale: § 2 “sine apostolico indulto [...] officia publica, quae exercitium laicalis iurisdictionis vel administrationis secumferunt, ne assumant.

§ 4. Senatorum aut oratorum legibus ferendis, quos deputatos vocant, munus ne sollicitent neve acceptent sine licentia Sanctae Sedis in locis ubi pontificia prohibitio intercesserit; idem ne attentent aliis in locis sine licentiam tum sui Ordinarii, tum Ordinarii loci in quo electio facienda est”.⁸

In alcuni casi la presenza di ecclesiastici in cariche pubbliche era giustificata in quanto risultato di un'evoluzione storica, che aveva dato luogo a Costituzioni che prevedevano che alcuni senatori e parlamentari fossero ecclesiastici di alto rango. In altri casi, invece, una presenza di chierici in tali incarichi era non solo non conveniente, ma avrebbe recato un danno alla Chiesa e perciò c'era una esplicita e netta proibizione della Santa Sede, che poteva anche comportare delle sanzioni canoniche, fino alla scomunica *ipso facto*, per coloro che trasgredissero tale divieto. A seconda delle circostanze la proibizione poteva diventare più cogente, ammettendo meno facilmente un'eccezione.

Così nel caso dell'Ungheria troviamo momenti in cui interventi di chierici in politica sono favoriti dalla Santa Sede e altri in cui è assolutamente vietata una qualsiasi loro presenza. Infatti Leone XIII nella sua Enciclica *Constanti Hungarorum* del 1893 del 1893 sollecitò la Chiesa di fare tutto il possibile per combattere i pericoli che incalzavano la sua libertà e di adoperarsi perché fossero eletti al Parlamento uomini di provata virtù, pur ricordando che i sacerdoti non dovevano dedicarsi alla politica⁹. Invece, in seguito a profondi cambiamenti avvenuti nel Paese, vi fu un forte e deciso intervento della

fatto che un chierico svolgesse quell'attività difficilmente qualificabile, che era allora l'attività politica, mentre non poteva ammettere che ricoprisse quegli incarichi pubblici ben definiti, che di tale attività costituiscono il concreto risultato: il legislatore secolare e il pubblico amministratore”. L.M. DE BERNARDIS, *Il clero e la politica tra il Codex del 1917 e quello del 1983*, in *Studi in memoria di Mario Condorelli*, Vol. I, tomo I, Milano 1988, p. 455-456.

⁸ Tale norma fu oggetto di due interpretazioni autentiche. La prima riguardava la richiesta e accettazione dell'incarico di senatore o di deputato da parte di Cardinali, Arcivescovi e Vescovi. La risposta fu articolata: da un lato, si determinava che nei casi in cui secondo la Costituzione del Paese questi ecclesiastici avevano tali incarico *ex officio* e ciò fosse stato approvato dalla Santa Sede, allora potevano svolgere tale funzione, purché provvedessero alle loro funzioni in diocesi tramite il Vicario Generale. Negli altri casi occorreva ottenere la licenza della Santa Sede. Cf. P. COMMISSIO AD CODICIS CANONES AUTHENTICE INTERPRETANDIS, *Dubia circa canonem 139*, 25.4.1922, in AAS 14 (1922), p. 313. La seconda risposta riguardava i criteri per la concessione della licenza dell'Ordinario ai sacerdoti che volessero candidarsi alla carica di Deputato. Si indicò di essere più restrittivi che larghi in tali concessioni. Cf. P. COMMISSIO AD CODICIS CANONES AUTHENTICE INTERPRETANDIS, *Dubia circa canonem 139*, 25.4.1922, in AAS 14 (1922), p. 313.

⁹ Cf. LEONE XIII, Enc. *Constanti Hungarorum*, 2.9.1893, in *Fontes III*, p. 407-408.

Santa Sede nel luglio 1957: la Sacra Congregazione per il Concilio, data la situazione in cui si trovavano la Chiesa e la Nazione ungherese¹⁰, da un lato vietò a tutti i chierici di sollecitare o di accettare l'ufficio pubblico di Deputato o altro incarico nel Parlamento; e dall'altro, qualora dei sacerdoti avessero già quell'ufficio li obbligava a dimettersi, vietando loro anche di partecipare alle sessioni del Parlamento avessero già quel ufficio li obbligava a dimettersi, vietando anche di partecipare alle sessioni del Parlamento¹¹. La sanzione per coloro che non avessero adempiuto questi ordini era la scomunica (nella quale si incorreva *ipso facto*) riservata specialmente alla Santa Sede¹².

2. La normativa vigente

Due canoni sono strettamente collegati alla questione dell'intervento dei chierici nella vita pubblica: il can. 285 § 3 e il can. 287¹³.

a) Canone 285 § 3

Il primo testo dispone: "Officia publica, quae participationem in exercitio civilis potestatis secumferunt, clerici assumere vetantur"¹⁴. Si tratta di una proibizione netta e categorica¹⁵.

Dall'iter redazionale di questo paragrafo si possono evidenziare i seguenti aspetti:

a) Fino allo *Schema CIC* del 1982, il testo proposto riproduceva molti aspetti già contenuti nella normativa vigente dopo il CIC del 1917¹⁶. Infatti si distingueva fra i

¹⁰ "taliam autem sunt in Hungariae Ditione rerum adiuncta ut prorsus expediat ecclesiasticos viros in dicta Natione a quavis politica activitate penitus abstinere". S.C. CONCILII, Decretum *Cum activa*, 16.7.1957, in AAS 49 (1957), p. 637. Prima nello stesso documento si aveva ricordato che "cum activa rebus politicis participatio haud consona sit viris ecclesiasticis, quorum munus totum est ad spirituale animarum bonum ordinatum, Ecclesia tandem non nisi in omnino peculiaribus rerum adiunctis et subplane definitis permisit aut etiam expresse prohibuit, congruis quoque comminatis poenis, cum inde fidelium bono aliquod esset pertimescendum nocumentum". *Ibid*

¹¹ "sacerdotes sive saeculares sive religiosi in Hungariae Ditione munus Deputati vel aliud quodcumque munus in Parlamento sollicitare aut acceptare prohibentur; sacerdotes vero, sive saeculares sive religiosi, qui munus aliquod in eodem Parlamento actu iam detinent, idem intra mensem a publicatione huius Decreti dimittere praecipuntur, simulque vetantur Parlamenti sessionibus adesse ac quacumque operam prestare quibus vis activitatibus cum dimesso munere connexis". S.C. CONCILII, Decretum *Cum activa*, cit., p. 637.

¹² Cf. *ibid.* p. 637.

¹³ Sull'iter redazionale di questi canoni, cf. *Incrementa in Progressu 1983 Codicis Iuris Canonici*, a cura di E. PETERS, Montreal 2005, p. 234 e 236. Vid anche D. SEQUEIRA, *Os presbíteros diocesanos e o seu involvimento na política: proibição e excepção. Estudo histórico-canónico-teológico*, Roma 2004, p. 237-246 e 270-277.

¹⁴ "É fatto divieto ai chierici di assumere uffici pubblici, che comportano una partecipazione all'esercizio del potere civile".

¹⁵ Cfr. A. MIGLIAVACCA, *Commento al can. 285*, in *Codice di diritto canonico commentato*, a cura della redazione di Quaderni di diritto ecclesiale, Milano 2001, p. 288.

¹⁶ Can. 289 § 2 "Officia publica, quae participationem in exercitio civilis potestatis secumferuntur Episcopi ne assumant sine licentia Sanctae Sedis; item eadem ne assumant alii clerici, nisi obtenta

Vescovi e gli altri chierici e anche fra i luoghi dove vigeva una proibizione pontificia riguardante l'assunzione di uffici pubblici.

Invece, in seguito alla revisione finale del testo fatta da Giovanni Paolo II con un ristretto gruppo di esperti, nel canone c'è una proibizione chiara. Ciò mette in luce la *esplicita volontà del Legislatore canonico* di ribadire un principio generale chiaro: *i chierici non assumono uffici pubblici*¹⁷.

b) Il *silenzio attuale sulle eccezioni* alla regola e a quali autorità spetta autorizzarle, pur non impedendo che ci siano eccezioni, perché si può dispensare di tale norma (non si tratta di norme la cui dispensa sia riservata alla Santa Sede, almeno in quanto riguarda i presbiteri e i diaconi transeunti¹⁸), mette anche in luce la volontà di ribadire il principio, lasciando più nell'ombra l'eventuale eccezione.

c) La potestà civile a cui si riferisce il testo comprende sia la potestà legislativa, esecutiva che giudiziaria¹⁹. Perciò la proibizione riguarda *soltanto alcuni uffici pubblici*: quelli in cui si gode dei citati tipi di potestà civile. Ci possono essere infatti altri che non rientrano nella proibizione. Di fatto nelle versioni del testo precedente allo Schema CIC 1982, si precisava che la proibizione riguardava *specialmente (praesertim)* quegli uffici che comportano partecipazione nell'esercizio della potestà civile²⁰. Si sottintendeva che altri uffici erano non convenienti per i chierici. Perciò anche in questa proibizione rientravano altre attività, che pur essendo di altro genere, sembravano poco coerenti con l'essere chierico²¹.

licentia Sanctae Sedis, in locis ubi intercesserit prohibitio pontificia; in aliis vero locis, licentia indigentium Ordinarii proprii, tum Ordinarii loci in quo potestatem vel administrationem exercere intendunt". Tale testo proviene già dal can. 146 dello Schema *Libri II De Populo Dei* (l'unica differenza sta nel uso del termine *laicalis*, anziché *civilis* riguardo la potestà) e in esso si ripropone una parte di quanto detto dal CIC 1917 can. 139 § 2. Nel presentare il testo i consultori erano d'accordo che "in eodem canone, § 2 servandam esse solam prohibitionem officia publica exercendi quae secum trahunt exercitium laicalis iurisdictionis, et sub hac prohibitioni comprehendendi etiam prohibitionem munera senatoris aut deputati quem vocant". *Communicationes*, 16 (1984) p. 181.

¹⁷ Provost sottolinea che la versione attuale è molto più stringente di quanto diceva il primo testo proposto, preso quasi letteralmente dal CIC 1917: "the text as it now reads is the result of the review conducted by John Paul II with six advisors, and has changed the focus from the permission needed to obtain such offices to a strait prohibition". J. PROVOST, *Priests and religious in political office in the U.S.: a canonical perspective*, in WOODSTOCK THEOLOGICAL CENTER, *Between God and Caesar. Priests, sisters and Political office in the United States*, New York 1985, p. 86.

¹⁸ I diaconi permanenti non rientrano nella proibizione in virtù del can. 288. Comunque ogni Conferenza episcopale indicherà se risulta opportuno che diaconi permanenti coprano uffici pubblici.

¹⁹ Si sottintende che l'espressione "potestà civile" ricopre la potestà legislativa, quella amministrativa e quella giudiziale (nella *Relatio* del 1981 si legge che un Padre chiese esplicitamente un chiarimento al riguardo. La risposta della Commissione fu che "additio non videtur necessaria, quia subintellegitur". *Communicationes*, 14 (1982), p. 173).

²⁰ Con la soppressione delle parole "ea praesertim" l'enfasi della versione dello Schema CIC 1982 (can. 289 § 2) si sposta, nell'attenzione unica ed esclusiva degli uffici che comportano potestà civile.

²¹ Di fatto le parole "ea praesertim" furono aggiunte al canone perché due consultori fecero notare che "quaestionem amplioem esse quam memoratam participationem in exercitio laicalis

b) Canone 287

Per quanto riguarda il can. 287, anzitutto occorre sottolineare che si tratta di un testo completamente nuovo, che non ha un precedente nel vecchio CIC. Tuttavia come vedremo è collegato alla dottrina del Concilio Vaticano II e al Magistero successivo. Il testo dice così:

Can. 287 - § 1. Clerici pacem et concordiam iustitia innixam inter homines servandam quam maxime semper foveant.

§ 2. In factionibus politicis atque in regendis consociationibus syndicalibus activam partem ne habeant, nisi iudicio competentis auctoritatis ecclesiasticae, Ecclesiae iura tuenda aut bonum commune promovendum id requirant²².

Un'analisi del testo legale, tenendo presente l'iter redazionale, fa vedere che nel primo paragrafo c'è un richiamo ai chierici di favorire la pace e la concordia, fondate però sulla giustizia. Viene richiesta una particolare attenzione da parte dei chierici alle questioni riguardanti la pace e giustizia.

Quale sia il limite entro il quale il chierico debba muoversi non si desume dal canone. Nella prima versione del testo che sarebbe diventato il canone 287 questo impegno trovava il limite di non contribuire alle guerre interne e alla perturbazione dell'ordine pubblico. Questo inciso fu eliminato perché, secondo il Segretario aggiunto della commissione, in certi casi il chierico non può sottrarsi anche di partecipare a tali azioni²³.

Nel secondo paragrafo di questo canone, non applicabile ai diaconi permanenti²⁴, si fa un interessante distinzione fra l'intervento dei chierici nei partiti politici e nei sindacati. Nei primi si è escluso volutamente che il chierico sia membro attivo, perché

iurisdictionis; sunt enim multa officia et activitates quae exercitium huius potestatis non secumferunt, et tamen dedecent condicionem sacri ministri". *Communicationes*, 24 (1992), p. 281-282. Cfr. can. 146 § 2 dello *Schema canonum Libri II De Populo Dei*, in *Communicationes*, 14 (1982) p. 82, e can. 260 § 2 dello *Schema CIC del 1980*, libreria editrice vaticana, 1980, p. 58.

²² § 1. I chierici favoriscano sempre in sommo grado il mantenimento fra gli uomini della pace e della concordia fondata sulla giustizia. § 2. Non abbiano parte attiva nei partiti politici e nella direzione di associazioni sindacali, a meno che, a giudizio dell'autorità ecclesiastica competente, non lo richiedano la difesa dei diritti della Chiesa o la promozione del bene comune.

²³ Da notare che vi fu una proposta, raccolta nella *Relatio* del 1981, di includere nuovamente tale delimitazione, aggiungendo le parole "neve igitur intestinis bellis et ordinis publici perturbationibus opem quoque modo ferant". Non fu accolta. Cf. *Communicationes*, 14 (1982), p. 174.

²⁴ Nemmeno la proibizione del canone 287 § 2 è loro applicabile in virtù del canone 288. Tuttavia, il *Direttorio per il ministero e la vita dei diaconi permanenti* osserva giustamente, dopo aver ricordato il ruolo del diritto particolare in questi ambiti, che "rimane fermamente proibita, in ogni caso, la collaborazione a partiti e forze sindacali, che si fondano su ideologie, prassi e coalizioni incompatibili con la dottrina cattolica". C. PER IL CLERO, *Direttorio per la vita e il ministero dei diaconi permanenti*, 22.2.1998, n. 13. In ultima analisi, "las elevadas funciones que la Iglesia les encomienda (...) hacen sumamente desaconsejable que los diáconos aparezcan directamente implicados en el ejercicio del poder civil y en la confrontación política". JO. OTADY, *Comentario al can. 288*, in *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, vol. II, Pamplona 1996, p. 379.

“partecipazione attiva” comprende sia la dirigenza che altri interventi che incidano sulla vita del partito. Invece per quanto riguarda i sindacati si indica che i chierici non possono essere dirigenti²⁵.

Inoltre, si deve segnalare che non si indica nel testo codiciale quale sia l'autorità ecclesiastica competente per giudicare quando il chierico debba intervenire direttamente sia nei partiti che nella dirigenza dei sindacati²⁶. Nelle versioni precedenti si rinviava al canone dedicato alla proibizione dell'assunzione di cariche pubbliche, perché lì si indicavano le autorità competenti a seconda dei casi. Comunque sembra logico che debbano necessariamente intervenire l'Ordinario proprio del chierico (per i presbiteri e i diaconi) e la Santa Sede (per i Vescovi). Nemmeno si determinano nel canone i criteri specifici di valutazione che dovrà adoperare l'autorità ecclesiastica per autorizzare il coinvolgimento dei chierici nei partiti e nei sindacati. Quando i diritti della Chiesa e la promozione del bene comune lo richiede?

Come conclusione di questi due canoni²⁷, si può dire che in entrambi i casi c'è una vera proibizione, ma al contempo si permette che ci siano eccezioni che consentono al chierico di intervenire attivamente in politica e nei sindacati anche come dirigente o di occupare un incarico pubblico. Ne segue il bisogno di trovare il giusto equilibrio fra proibizione e permesso²⁸. Che tale equilibrio non sia facile risulta evidente. Ciò si riflette anche nel modo in cui è stato trattato questo tema da parte di alcuni canonisti: in certi casi si tende ad analizzare molto attentamente le eccezioni della proibizione, sottolineando quali ambiti non rientrano nella proibizione²⁹. Altri autori sostengono

²⁵ Nella *Relatio* del 1981 si chiese di sopprimere le parole *in regendis* del § 2. La risposta fu di lasciarle perché sindacati e partiti sono diversi. Cf. *Communicationes*, 14 (1982), p. 174.

²⁶ Per quanto riguarda i presbiteri si potrebbe seguire il criterio stabilito dal Sinodo dei Vescovi del 1971: l'autorità competente sarà il vescovo diocesano, avendo consultato il consiglio presbiterale e se fosse del caso la Conferenza episcopale. Qualche autore ha suggerito di seguire quanto era previsto in altri momenti: per i presbiteri e i diaconi, l'Ordinario del luogo, e quello proprio del chierico. La Santa Sede sarebbe invece competente per i casi riguardanti i Vescovi o per i luoghi in cui vi era la proibizione pontificia. Cf. J. LYNCH, *Commento al can. 287 § 2*, in *New commentary on the Code of Canon Law*, a cura di J.P. Beal, J.A. Coriden, T.J. Green, New York 2000, p. 380.

²⁷ In collegamento con questi divieti il codice stabilisce che i chierici devono usufruire delle esenzioni previste dal diritto civile per non dover esercitare cariche e uffici pubblici civili che sono alieni allo stato clericale (cf. can. 289 § 2).

²⁸ Sottolinea la presenza costante di questo binomio nella legislazione ecclesiastica, D. SEQUEIRA, *Os presbíteros diocesanos e o seu involucimento na política: proibição e excepção. Estudo histórico-canónico-teológico*, cit.

²⁹ È significativo che l'unico commento che si fa al can. 287 in un commentario al CIC è il seguente: “Distinguendo fra partiti politici e associazioni sindacali, il § 2 non intende proibire l'attività diretta in un partito politico, purché non assuma di fatto o di diritto un carattere pubblico oppure una militanza attiva”. A. MIGLIAVACCA, *Commento al 287 in Codice di diritto canonico commentato*, cit. p. 289. Alcuni autori si sono chiesti se essere membro di partiti politici sia o meno contrario alla norma. Per Provost sarebbe possibile: dipenderebbe dal Paese e dalla cultura. “For example, in certain parts of Africa the very fact of belonging to a political party is itself to take an active role in politics. The bishops there have already told their clergy not even to enroll in a political party. In the United States,

con forza che il chierico deve dedicarsi esclusivamente alle questioni di natura spirituale, fino al punto che qualcuno ritiene che “debba imporsi una regola generale e inderogabile da far rispettare con inflessibile rigore”³⁰.

Penso che per uscire da questi vicoli ciechi, si deve andare oltre la stretta analisi del testo legale e vedere quale sia la ragion d'essere della norma e al tempo stesso approfondire il ruolo del chierico nella Chiesa e nella società.

Infatti un'analisi troppo centrata sulle parole dei due canoni e sulla loro genesi porta necessariamente a soffermarsi su questioni quali il significato dell'espressione “partem activam habere”, il significato di partito politico, sindacato, ecc. e a mettere in risalto alcune affermazioni che si trovano nell'iter redazionale come ad esempio che i chierici godono anche dei diritti politici e civili³¹ e che in certi casi non possono sottrarsi al dovere di intervenire anche in situazioni eccezionali³². E dopo aver analizzati i termini, si passa quasi in modo inconscio a considerare quanto non esplicitato dal testo per poi concludere che tutto ciò è legale e, quindi, legittimo. Quest'analisi sul filo del rasoio porta alla seguente conclusione: quante più eccezioni alla regola vengano concesse meglio è, e di conseguenza, c'è da rammaricarsi quando alcune autorità ecclesiastiche sono restie a concedere quei permessi.

Inoltre, trattandosi di proibizioni, si potrebbe invocare il principio stabilito al can. 18, secondo il quale le leggi che “restringono il libero esercizio dei diritti (...) sono sottoposte a interpretazione stretta”. Se i diritti politici e civili dei chierici sono limitati da una norma, allora le limitazioni dovranno essere quelle imprescindibili. In tale ottica, il principio che dovrebbe guidare l'interpretazione di questi canoni, è: quanto

however, registering according to one political party or another does not make one a party activist and constitutes only a 'passive voice rather than an active role". J. PROVOST, *Priests and religious in political office in the U.S.: a canonical perspective*, cit. p. 87. Otaduy invece, ritiene che ciò non sia possibile perché il divieto “debe incluir la afiliación, cuyo simple conocimiento es susceptible de generar el rechazo que la prohibición canónica pretende atajar”. JO. OTADUY, *Comentario al can. 287*, cit., p. 375. Anche Lynch sottolinea che “the clergy are not forbidden to belong to these organizations”. J.E. LYNCH, *Comentario al can. 287*, in *New commentary to the Code of Canon Law*, cit. p. 380. Provost amplia ulteriormente la presenza pubblica e sociale dei chierici: “The canons do not exclude clergy and religious from being members of labor unions, or from having membership in non partisan political action committees, participating in non-partisan special interest organizations, or carrying on a lobbying effort. Thus it would be permissible for priests and religious to be members of a Right to Life group, Network, a peace movement, organizations for moral legislation, etc., but they could not be party workers for the Republican, Democratic, or other political parties”. J. PROVOST, *Priests and religious in political office in the U.S.: a canonical perspective*, cit. p. 87.

³⁰ L.M. DE BERNARDIS, *Il clero e la politica tra il Codex del 1917 e quello del 1983*, cit. p. 461.

³¹ A proposito della discussione su alcune attività aliene dallo stato clericale, si legge: “censet quidam consultor affirmandum quoque esse clericos per se omnibus in Civitate gaudere iuribus, non secus ac alios cives”. *Communicationes*, 16 (1984), p. 182.

³² Il Segretario della commissione, a proposito della indicazione che allontanava i chierici da vedersi coinvolti in certi conflitti (“in intestinis bellis et ordinis publici perturbationibus nulla partem habeant”) propose di sopprimerla “perché ci sono momenti nella storia di un paese per cui i chierici non possono restare indifferenti”. *Communicationes*, 14 (1982), p. 83.

Il divieto di partecipazione attiva nei partiti politici e di assunzione di uffici pubblici

non è esplicitamente vietato è permesso. Pertanto, dove non c'è divieto, c'è libertà assoluta.

3. Fondamento del divieto: l'identità e missione del chierico

L'interpretazione di queste norme va fatta individuando la *ratio legis*, nella consapevolezza che questi due canoni fanno parte dello statuto giuridico dei chierici e tale statuto ha la sua ragion d'essere nell'identità e nella missione del chierico. Infatti le norme che delineano tale statuto sono riconducibili in grande misura all'incidenza del sacramento dell'Ordine nella persona che lo riceve e agli effetti giuridici da esso derivanti. Soltanto alla luce di tali presupposti si può comprendere che ci siano alcune attività che non sono consone alla persona del chierico, e che essere chierico può comportare alcuni limiti alla propria autonomia.

Secondo la costante dottrina della Chiesa, ribadita anche da recenti documenti magisteriali³³, il sacramento dell'Ordine produce una speciale *configurazione* con Cristo, che rende l'ordinato partecipe della *consacrazione* di Cristo e della sua *missione*³⁴.

Per il presbitero e per il vescovo, la configurazione avviene in rapporto a Cristo *Sacerdote*; loro partecipano al sacerdozio di Cristo, in un modo specifico, diverso da quello degli altri fedeli; possiedono il sacerdozio ministeriale. Nel caso dei vescovi si ha il grado sommo del sacerdozio; nel caso del presbiterato invece si possiede il sacerdozio nel grado subordinato all'episcopato. Si produce dunque una particolare configurazione con Cristo, che differisce essenzialmente da quella propria del sacerdozio comune³⁵. Tramite il sacramento dell'Ordine «ricevono la missione e la facoltà di agire “in persona di Cristo *Capo*”»³⁶, in alcuni ambiti specifici.

Colui invece che riceve il sacramento dell'Ordine come diacono non è sacerdote, ma è ordinato per il ministero, per il servizio. La sua identificazione è con «Cristo, Signore e

³³ Cf. C. PER IL CLERO, *Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri*, 31.1.1994, n. 2.

³⁴ «È necessario sottolineare che l'esistenza sacerdotale, creata dal sacramento dell'Ordine, appare come un'esistenza nuova, diversa da quella che si realizza nella vita degli altri fedeli. Perché alla consacrazione battesimale del cristiano si sovrappone nel sacerdote una nuova consacrazione, cioè una nuova conformazione ontologica della sua persona, che adesso è totalmente e irrevocabilmente assunta da Cristo, Pastore del suo Popolo, e destinata al compimento di una missione propria e specifica. Il ministero sacerdotale si rivela dunque come compito che assorbe la vita e l'attività intera del sacerdote: non una semplice occupazione che coinvolga solo parzialmente l'intelligenza e l'impegno della persona, o una mansione che esiga la dedizione di un certo numero di ore al giorno. Il sacerdote, in qualunque situazione concreta si trovi, porta sempre con sé, per vocazione, la responsabilità di essere rappresentante di Gesù Cristo Capo della Chiesa. Non c'è aspetto della sua vita o della sua attività che possa sfuggire a questa radicale esigenza di totalità». A. DEL PORTILLO, *Consacrazione e missione del sacerdote*, Milano 1990², p. 79.

³⁵ Cf. CONCILIO VATICANO II, cost. *Lumen Gentium*, n. 10. In merito vedi anche la dottrina contenuta nella prima parte del documento della C. PER IL CLERO ED ALTRI, *Istruzione su alcune questioni circa la collaborazione dei fedeli laici al ministero dei sacerdoti*, 15.8.1997, in EV 16/683-697.

³⁶ *Catechismo della Chiesa Cattolica*, Città del Vaticano 1992, n. 875.

Servo di tutti»³⁷. Il diacono non agisce *in persona Christi Capitis*, ma *in persona Christi Servitoris*³⁸. Il diacono riceve nel sacramento la forza di servire il popolo «nella diaconia della liturgia, della parola e della carità, in comunione con il vescovo e il suo presbiterio»³⁹.

Il sacramento dell'Ordine produce quindi una trasformazione *ontologica* nella persona dell'ordinato: da quel momento in poi, *per sempre*, è configurato sacramentalmente con Cristo Sacerdote o con Cristo Servitore. Il carattere sacramentale fa sì che il soggetto ordinato sia sempre ordinato, che vi sia quel sigillo nella sua anima, che quella consacrazione a Dio non possa mai venire meno e quindi sia sempre sacerdote o diacono⁴⁰.

Tale speciale consacrazione e configurazione con Cristo non ha come punto di arrivo la persona dell'ordinato. Il sacramento dell'Ordine rende il fedele partecipe della missione di Cristo e gli conferisce la capacità di svolgere alcune funzioni nell'ambito dei *munera Christi*⁴¹. Ad ogni grado del sacramento corrispondono funzioni specifiche, a cui l'ordinato è destinato. Colui che è Vescovo è chiamato a svolgere funzioni episcopali: egli è capace di amministrare tutti i sacramenti (all'infuori del matrimonio⁴²) e inoltre è chiamato a governare le Chiese particolari. I presbiteri possono anche amministrare gli stessi sacramenti che i Vescovi, tranne quello dell'Ordine (e normalmente quello della Cresima), e sono collaboratori insostituibili dei

³⁷ C. PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, *Norme fondamentali per la formazione dei diaconi permanenti*, 22.2.1998, n. 5. «Il diacono in virtù della sua ordinazione è davvero chiamato ad agire in conformità a Cristo Servo». C. PER IL CLERO, *Direttorio per la vita e il ministero dei diaconi permanenti*, cit., n. 47.

³⁸ «I diaconi partecipano in una maniera particolare alla missione e alla grazia di Cristo. Il sacramento dell'Ordine imprime in loro un segno ("carattere") che nulla può cancellare e che li configura a Cristo, il quale si è fatto "diacono", cioè il servo di tutti». *Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 1570.

³⁹ CONCILIO VATICANO II, cost. *Lumen Gentium*, n. 29.

⁴⁰ Quando si alzavano forti voci in favore di un sacerdozio temporaneo (*ad tempus*), Paolo VI ribadì con energia la dottrina tradizionale del carattere come fondamento del sacerdozio per sempre (*in aeternum*): il carattere è indelebile, una realtà che non può cessare di esistere, è "indelebile impronta dello Spirito, che li qualifica sacerdoti in eterno, qualunque sia la loro metamorfosi, che essi esternamente e socialmente subiscono". Paolo VI, *Omelia nella Messa 'In coena Domini'*, 8.IV.1971, in www.vatican.va/holyfather/paulvi/homilies/1971/documents/hfp-vihom19710408it.html. Sul carattere sacerdotale, cf. Ph. Goyret, *Chiamati, consacrati, inviati. Il sacramento dell'Ordine*, Roma 2003, 147-157.

⁴¹ La ricezione del sacramento dell'Ordine colloca il fedele ordinato in una posizione nuova nella Chiesa e nei confronti degli altri fedeli. Ciò è stato espresso in riferimento al presbitero con queste parole: «Il sacerdote è un essere segregato dal Popolo di Dio, scelto e dotato di una speciale consacrazione. Tuttavia, in forza della missione che ha ricevuto, egli deve vivere fra gli uomini e assieme a loro, comprendendoli, accompagnandoli, guidandoli sulla loro strada nel nome di Colui che lo ha consacrato e inviato, allo stesso modo in cui Cristo, Figlio di Dio, volle farsi simile agli uomini in tutto tranne il peccato». A. DEL PORTILLO, *Consacrazione e missione del sacerdote*, cit., p. 28.

⁴² Per quanto riguarda i ministri del sacramento del matrimonio, cf. *Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 1623, nuova versione.

Vescovi. Infine, i diaconi svolgono determinate funzioni di servizio in collegamento con il ministero del Vescovo e del suo presbiterio⁴³.

Oltre agli effetti di natura personale, la distinzione in gradi del sacramento dell'Ordine comporta per chi lo riceve, da una parte, la sua incorporazione all'*ordo clericorum* (e al suo interno, al corrispondente *ordo: episcoporum, presbyterorum o diaconorum*⁴⁴), la destinazione alle funzioni corrispondenti all'*ordo* ricevuto e l'abilitazione a svolgere quelle funzioni. Dall'altra parte, la stessa distinzione in gradi fa comprendere la dimensione comunionale del ministero sacro; le funzioni presbiterali sono legate a quelle episcopali: il presbitero agisce in comunione con il suo Vescovo, perché egli è *collaboratore* del Vescovo⁴⁵. I diaconi da parte loro esercitano funzioni di *servizio* nel quadro della missione del Vescovo e del suo presbiterio.

Questa complementarità di ministeri esige che ogni chierico svolga la sua missione *nella Chiesa e al servizio della Chiesa*. Il ministro sacro riceve il sacramento dell'Ordine per servire la Chiesa. Ciò giustifica che, senza dimenticare la dimensione universale della missione dei chierici, insieme all'ordinazione diaconale, nasca anche l'incardinazione⁴⁶, istituto che determina abitualmente l'ambito dove il chierico svolgerà il suo ministero⁴⁷. Non c'è chierico che non debba agire in comunione con le altre persone ordinate, in particolare con il proprio Vescovo, con il presbiterio e con gli altri chierici della Chiesa particolare.

⁴³ Cf. C. PER IL CLERO, *Direttorio per la vita e il ministero dei diaconi permanenti*, n. 22-38, cit., p. 89-104.

⁴⁴ Per un'ampia trattazione dei rapporti fra sacramento dell'Ordine, ministeri, *ordines*, e per la distinzione fra ciò che di ministeriale e quanto di personale vi è nel chierico, cfr. J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, Milano 1989, p. 188-226. Ritengo che sia un elemento chiave per un'adeguata comprensione dello statuto giuridico dei chierici, aver presente che «il cosiddetto *ordo clericorum* è in realtà un'organizzazione, o più esattamente, una struttura organizzata, che costituisce l'ossatura centrale dell'organizzazione ecclesiastica. I ministeri sono inseparabili dall'*ordo*, il quale non deve essere concepito come un semplice insieme o *coetus* di persone, designate poi a ricoprire uffici o ministeri alieni all'*ordo*. L'*ordo episcoporum* è già per sé titolare di una missione e comprende collaboratori (l'*ordo presbyterorum*) e ausiliari (l'*ordo* dei diaconi)». *Ibid.*, p. 188.

⁴⁵ «Per realizzare questo disegno Cristo, consacrato e inviato dal Padre (cfr Gv 10,36), ha reso partecipi di tale consacrazione e missione gli apostoli e, attraverso loro, i vescovi, successori degli apostoli. Questa stessa consacrazione e questa missione, in grado subordinato, si trasmettono ai presbiteri, affinché compiano la missione loro affidata da Cristo come operatori dell'ordine episcopale». A. DEL PORTILLO, *Consacrazione e missione del sacerdote*, cit., p. 26. Sul rapporto fra presbiteri e vescovi, cf. G. GHIRLANDA, *Ordine sacro*, cit., p. 739-742.

⁴⁶ Cf. can. 266 § 1 e 2.

⁴⁷ In certi casi il chierico svolge il suo ministero al servizio di altre circoscrizioni ecclesiastiche. Si pensi al caso frequente di sacerdoti che lavorano pastoralmente fuori la propria diocesi: in altri diocesi dove c'è scarsità di clero, in Ordinariati militari, in servizio agli emigranti del proprio Paese, ecc. Su alcuni di questi fenomeni, cf. P. PAVANELLO, *I presbiteri "fidei donum" speciale manifestazione della comunione delle Chiese particolari tra loro e con la Chiesa universale*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 9 (1996), p. 35-57; e J. GARCÍA MARTÍN, *La encíclica "Fidei donum" de Pio XII y la dimensión universal del servicio del presbítero secular*, in *Commentarium pro religiosis*, 79 (1998), p. 35-71.

Se si tengono presenti gli elementi sostanziali dell'identità del chierico di cui abbiamo appena parlato, una lettura delle norme del corrispondente statuto giuridico, così come è stato formalizzato nel Codice attualmente vigente, non può che portare alla conclusione che esse cercano, anzitutto, di *riflettere* e di *salvaguardare canonicamente tale identità: uomo configurato con Cristo, consacrato a Dio*⁴⁸. Allo stesso tempo, finalità precisa di tali norme sarà agevolare che i *ministri sacri possano svolgere adeguatamente il loro ministero, e portare a termine la missione che hanno ricevuto da Dio* nel quadro della comunione propria della Chiesa⁴⁹.

Riflettere in modo giuridico l'identità dei chierici e favorire l'espletamento della loro missione sono compiti di notevole difficoltà, poiché le realtà sostanziali vanno al di là di quanto possano precisare le norme giuridiche. Come configurare giuridicamente la ricchezza ecclesologica, spirituale, morale, del sacerdozio ministeriale? Tali difficoltà si manifestano nella notevole varietà delle norme: oltre a veri e propri diritti sono configurati anche doveri (alcuni di essi di natura giuridica e altri di natura morale), esortazioni e raccomandazioni, ed infine divieti.

Tale diversità nella configurazione dei contenuti della disciplina e della vita dei chierici proviene dal fatto che queste norme, sulla scia di una lunga tradizione - completata dagli approfondimenti dottrinali e teologici del Magistero di questo secolo - , cercano di delineare il quadro giuridico della vita di questi fedeli e di precisare *alcuni aspetti* (non tutti) che, essendo propri o almeno adeguati alla loro vita, contribuiscono a mostrare l'immagine del chierico, nella consapevolezza che molti aspetti di tale identità non si concretizzano in diritti e doveri giuridici. Perciò troviamo esortazioni,

⁴⁸ «La configuración ontológica con Jesucristo que lleva consigo la consagración sacramental, así como la misión sagrada a la que están destinados, son la razón de ser, el verdadero fundamento del específico estatuto jurídico de los clérigos establecido en el presente capítulo. Con él se pretende conformar, por un lado, la vida de los clérigos, es decir, sus comportamientos personales, con la naturaleza sagrada de su ministerio, al mismo tiempo que se salvaguarda, por otro, canónicamente la identidad sacerdotal frente a las eventuales tentativas de secularización (...).» T. RINCÓN, *Comentario al título III, De los ministros sagrados o clérigos, en Comentario exegetico al Código de Derecho Canónico*, vol. II, Pamplona 1996, p. 211. Anche Lombardía ha sottolineato il rapporto fra statuto giuridico e le funzioni del chierico: «los ministros sagrados, sin embargo, tienen una peculiar condición en el ordenamiento de la Iglesia. Entre sus fundamentos hay que aludir, en primer lugar, a su destino sacramental al desempeño de funciones sagradas -relacionadas con la proclamación y explicación oficial de la Palabra de Dios y la confección y administración de los sacramentos-, que postula de ellos un modo de vida congruente con la santidad de tales funciones». P. LOMBARDÍA, *Sacerdocio*, in IDEM, *Escritos de Derecho canónico y de Derecho Eclesiástico del Estado*, vol. IV, Pamplona 1991, p. 48. Da parte sua, Valdrini afferma giustamente che il criterio unificatore di tutte le norme riguardanti i chierici è che tali disposizioni «sont volus comme expression et garantie de la spécificité du ministère sacré dans l'Église. Cette affirmation est capitale». P. VALDRINI, *Les ministres sacrés ou les clercs*, in *L'Année canonique*, 30 (1987), p. 322.

⁴⁹ Poiché il chierico è sacramentalmente destinato a svolgere certe funzioni a servizio della Chiesa, la normativa canonica riguardante la condizione giuridica di questi fedeli, include alcune disposizioni tendenti a rendere il chierico sempre disponibile, aperto e preparato a svolgere il suo servizio ministeriale. Cf. cann. 274, 283, 279.

raccomandazioni, ecc. Inoltre, la Chiesa è consapevole che alcune attività e funzioni se venissero esercitate dai chierici li allontanerebbero da quella missione che è loro propria e costituirebbe un ostacolo a lasciar trasparire Colui che rappresentano. È quindi comprensibile che lungo la storia sia nato un insieme di disposizioni, secondo le quali alcune funzioni, attività, comportamenti sono *alieni* allo stato clericale, o almeno non si *adeguano* allo stile di vita del chierico. Il CIC del 1983, sulla scia del codice del 1917, enuncia *due principi generali*: 1) “I chierici si astengano del tutto da ciò che è sconveniente al proprio stato” (can. 285 § 1)⁵⁰; 2) “Evitino ciò che, pur non essendo indecoroso, è alieno allo stato clericale” (can. 285 § 2). Poi lo stesso Codice indica alcune attività che sono aliene o non consone allo stato clericale. Proprio fra queste ci sono quelle riguardanti la partecipazione dei chierici nella vita politica e l’assunzione di incarichi pubblici nella società civile.

Inoltre, occorre precisare che tali divieti non riguardano solo i momenti in cui il chierico svolge il suo ministero, perché lo statuto giuridico dei chierici è una condizione giuridica permanente. Il chierico è sempre un *ministro sacro*, un *ministro della Chiesa*, che svolge necessariamente un ruolo speciale di rappresentanza che va oltre i limiti della Chiesa. Infatti il suo agire, anche privato, coinvolge la Chiesa, almeno dal punto di vista sociologico e ciò si riflette sull’opinione pubblica, come è accaduto in occasioni di certi recenti comportamenti delittuosi. Poiché il chierico è un *ministro sacro*, risulta logico che *tutto* nella sua vita debba essere non soltanto non contrario al carattere ricevuto nell’ordinazione, ma anche favorisca la sua funzione e missione nella Chiesa: avvicinare le anime a Dio, essere strumento dell’azione divina nelle anime.

4. La Chiesa e l’attività politica

Gli autori che hanno scritto sull’argomento durante la vigenza del CIC del 1983 non hanno esitato a riportare le forti parole di Giovanni Paolo II sulla presenza di chierici e religiosi nella vita politica e pubblica della società civile⁵¹. In uno dei suoi primi discorsi, nel gennaio 1979, affermò: “Siete guide spirituali che si sforzano di orientare e migliorare i cuori dei fedeli affinché, convertiti, vivano l’amore per Dio e per il prossimo e si impegnino nella promozione della dignità dell’uomo. Siete sacerdoti e religiosi; non siete dirigenti sociali, *leaders* politici o funzionari di un potere temporale. Perciò vi ripeto: non facciamoci l’illusione di servire il Vangelo se invece cerchiamo di “diluire” il nostro carisma attraverso un interesse esagerato per l’ampio campo dei problemi temporali (Giovanni Paolo II, *Allocutio ad Clerum Urbis*). Non dimenticate che il potere temporale può essere facilmente fonte di divisione, mentre il sacerdote deve essere segno e fattore di unità, di fraternità. Le funzioni secolari sono il campo proprio

⁵⁰ Sarà il diritto particolare a determinare che cosa in concreto sia sconveniente allo stato clericale.

⁵¹ Cf. J. HERRANZ, *Adnotationes*, in *Apollinaris*, 57 (1984), p. 514-515; A. PIAMONTE, *Involvement of clerics in politics and public administration*, in *Boletin eclesiastico de Filipinas*, 62 (1986), p. 526-527; J. ACHACOSO, *The Participation of Priests in Politics*, in *Philippine Canonical Forum*, 2005, p. 231.

di azione dei laici che hanno come incarico il perfezionare le questioni temporali con lo spirito cristiano (*Apostolicam Actuositatem*, 4)”⁵².

In questa frase, ripetuta quasi testualmente dal Romano Pontefice in altri discorsi⁵³, si contengono alcuni elementi che giustificano i divieti dei canoni 285 e 287. In esse si mette in evidenza il ruolo specifico dei chierici come guida e strumenti di unità nella comunità ecclesiale e inoltre si indica quale sia la funzione dei laici in quegli ambiti. Questa distinzione di ruoli è espressa a chiare lettere dal Catechismo della Chiesa Cattolica: «Non spetta ai Pastori della Chiesa intervenire direttamente nell'azione politica e nell'organizzazione sociale. Questo compito fa parte della vocazione dei fedeli laici, i quali operano di propria iniziativa insieme con i loro concittadini»⁵⁴.

Per chiarire quali sono gli interventi giusti in ambito pubblico e politico, occorre distinguere accuratamente l'azione ufficiale e pubblica della Chiesa, quella dei Pastori come ministri della Chiesa, quella dei chierici come cittadini, e infine quella dei laici.

La Chiesa in quanto tale è diversa dalla società civile, benché entrambe siano al servizio dell'uomo⁵⁵. Il compito proprio della Chiesa è quello di annunciare il Vangelo. Ciò comporta anche l'obbligo di dare dei giudizi morali sulle questioni temporali. Gli interventi delle Conferenze episcopali o dei singoli Vescovi sulla moralità di certe opzioni temporali appartengono alla funzione propria dei Pastori. Come segnalava il Concilio Vaticano II, “sempre e dovunque sia suo diritto predicare con vera libertà la fede e insegnare la sua dottrina sociale, esercitare senza ostacoli la sua missione tra gli uomini e dare il suo giudizio morale, anche su cose che riguardano l'ordine politico, quando ciò sia richiesto dai diritti fondamentali della persona e dalla salvezza delle anime. E questo farà, utilizzando tutti e soli quei mezzi che sono conformi al vangelo e

⁵² GIOVANNI PAOLO II, *Discorso ai Sacerdoti diocesani e religiosi*, Mexico, 27.1.1979, in http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1979/january/documents/hf_jp-ii_spe_19790127_messico-guadalupe-sac-relig_it.html (per il testo originale spagnolo, vid. GIOVANNI PAOLO II, *Insegnamenti di Giovanni Paolo II*, II, 1979, p. 176).

⁵³ “Lasciate le responsabilità politiche a coloro che ne sono incaricati: la parte che spetta a voi è un'altra, una parte magnifica: voi siete “capi” a un altro titolo e in un altro modo, avendo parte al sacerdozio di Cristo, come suoi ministri. Il vostro campo d'intervento - certamente vasto - è quello della fede e dei costumi, dove ci si attende da voi che predichiate con una parola coraggiosa e al tempo stesso con l'esempio della vostra vita”. GIOVANNI PAOLO II, *Discorso ai sacerdoti*, Kinshasa, 4.5.1980, in http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1980/may/documents/hf_jp-ii_spe_19800504_sacerdoti-zaire_it.html (per il testo originale in lingua francese, vid. GIOVANNI PAOLO II, *Insegnamenti di Giovanni Paolo II*, III, 1, 1980, p. 1131).

⁵⁴ *Catechismo della Chiesa Cattolica* n. 2442.

⁵⁵ “La comunità politica e la Chiesa sono indipendenti e autonome l'una dall'altra nel proprio campo. Tutte e due, anche se a titolo diverso, sono a servizio della vocazione personale e sociale delle stesse persone umane”. CONCILIO VATICANO II, cost. *Gaudium et Spes* 76.

al bene di tutti, secondo la diversità dei tempi e delle situazioni” (Cost. *Gaudium et spes*, n. 76)⁵⁶.

Alcuni vorrebbero ridurre al silenzio la Chiesa e ogni volta che essa denuncia l'ingiustizia, la violazioni dei diritti, gli attentati alla dignità della persona, gridano che si tratta di ingerenza negli affari interni dello Stato. Si pensi alle reazioni ad interventi dei Vescovi in materia morale (aborto, divorzio, matrimonio omosessuale, cellule staminali, ecc.) o quelle riguardanti la giustizia sociale. La predicazione del Vangelo ha necessariamente una forte incidenza sulla vita sociale e personale. Suppone una trasformazione profonda ai valori evangelici. Incide di conseguenza sul bene comune, aspetto tipico della politica. Tale predicazione verrà portata a termine con mezzi leciti, sia per iscritto che oralmente. È normale che le Conferenze episcopali pubblichino documenti di natura pastorale per orientare i fedeli in temi di attualità rilevanti nel loro Paese⁵⁷. Da parte loro, anche i presbiteri possono e devono esporre nelle omelie e in altre forme di predicazione le esigenze del Vangelo, nella loro integrità.

Se i Pastori rimangono fedeli al proprio compito allora renderanno possibile che i fedeli laici possano anche svolgere il proprio ruolo nella comunità civile. Saranno questi ad esercitare liberamente i loro diritti, guidati da una coscienza morale ben formata, senza coinvolgere la Chiesa, perché agiscono a nome proprio.

Accanto a questi ambiti di esercizio del *munus docendi*, quindi attività specificamente ufficiale e pubblica della Chiesa, si colloca *l'azione personale dei chierici* nell'esercizio dei loro diritti civili e politici, nello spazio di autonomia che è proprio dei fedeli. Infatti anche i chierici sono titolari del diritto alla libertà nel temporale⁵⁸ in quegli ambiti che non sono limitati dalla loro funzione nella Chiesa. In questo ordine, i chierici hanno il diritto a fare le proprie scelte in ambito politico guidati dalla loro coscienza (ad esempio, decidono liberamente a quale candidato dare il proprio voto nelle elezioni politiche e amministrative o in un referendum), e possono prudentemente parlarne.

Invece, non sarà prudente, anzi costituirebbe una violazione del diritto alla libertà dei fedeli nel temporale (cf. can. 227), fare campagna aperta per alcuni candidati o il

⁵⁶ Questo riferimento ai mezzi adeguati alla missione della Chiesa, comporta che anche nei casi in cui i chierici intervengano nelle questioni legittime della vita pubblica, lo dovranno fare tramite mezzi pacifici.

⁵⁷ Cfr. ad esempio i seguenti documenti: CONFERENCIA EPISCOPAL DEL VENEZUELA, *Exhortación del Episcopado Venezolano sobre la propuesta de la reforma Constitucional*, 19.10.2007, in <http://www.cev.org.ve>; CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, *Orientaciones morales ante la situación actual de España*, 23.11.2006; IDEM, *Algunas orientaciones sobre la ilicitud de la reproducción humana artificial y sobre las prácticas injustas autorizadas por la Ley que la regulará en España*, 30.3.2006, in <http://www.conferenciaepiscopal.es>; CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, CONSIGLIO EPISCOPALE PERMANENTE, *Nota a riguardo della famiglia fondata sul matrimonio e di iniziative legislative in materia di unioni di fatto*, 28.3.2007, in <http://www.chiesacattolica.it>.

⁵⁸ Su questo diritto, vid. J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, p. 129-131; J.T. MARTÍN DE AGAR, *Il diritto alla libertà nell'ambito temporale*, in *Lex Nova*, 1 (1991), p. 125-164, e M. BLANCO, *La libertad de los fieles en lo temporal*, in *Fidelium iura*, 3 (1993), p. 13-35.

candidato di sua scelta⁵⁹. In tali casi i fedeli rimangono pienamente liberi e non sono vincolati, nemmeno moralmente, dalle scelte dei chierici⁶⁰. Andare oltre la manifestazione privata delle scelte personali del chierico in ambito politico, partecipare attivamente alla politica (come ad es. diventare un candidato nelle elezioni comunali) o occupare un incarico pubblico (essere sindaco, parlamentare, ecc.), o partecipare a rivolte popolari, al di fuori dei casi eccezionali, costituirebbe un ostacolo alla sua funzione pastorale, perché provocherebbe divisioni nella comunità. Se Giovanni Paolo II avverte che il chierico, pur essendo libero nelle sue scelte come cittadino privato, “farà il possibile per evitare di crearsi dei nemici con prese di posizione in campo politico che gli alienino la fiducia e provochino l’allontanamento dei fedeli affidati alla sua missione pastorale”⁶¹, tanto più il chierico cercherà di evitare azioni pubbliche in ambito prettamente politico, perché causerebbero una profonda divisione nella comunità cristiana.

5. L’applicazione dei divieti e le loro eccezioni

Dopo aver analizzato il fondamento di queste proibizioni, è opportuno trattare alcune questioni riguardanti l’applicazione di questa normativa: sia per quanto riguarda le proibizioni sia per i relativi permessi e dispense da parte dell’autorità ecclesiastica.

È stato giustamente osservato che nel modo in cui tale normativa viene applicata vi è una notevole discrezionalità da parte dell’autorità ecclesiastica. Un autore italiano, dopo aver esaminato alcuni casi di interventi diretti di alcuni chierici in questi ambiti, e aver segnalato il tipo di reazione avuto da parte dell’autorità ecclesiastica, conclude che “ad ogni passo del procedimento ci si trova di fronte ad una scelta assolutamente discrezionale dell’autorità ecclesiastica. Discrezionale è infatti il giudizio sull’opportunità di consentire o meno al chierico di prendere parte attiva alla politica o

⁵⁹ “Occorre aggiungere che il diritto del presbitero a manifestare le proprie scelte personali è limitato dalle esigenze del suo ministero sacerdotale. (...) Egli infatti può talvolta essere obbligato ad astenersi dall’esercizio del proprio diritto per poter essere segno valido di unità e quindi annunciare il Vangelo nella sua pienezza. Ancor più dovrà evitare di presentare la propria scelta come la sola legittima e, nell’ambito della comunità cristiana, dovrà avere rispetto per la maturità dei laici, e anzi impegnarsi nell’aiutarli a raggiungerla, con la formazione della loro coscienza”. GIOVANNI PAOLO II, *Udienza generale*, 28.7.1993, n. 4, in *Insegnamenti di Giovanni Paolo II*, XVI, 2, 1993, p. 110.

⁶⁰ Condivido le affermazioni di Achacoso: “Even as they entitled to lay down moral guidelines regarding elections, bishops and other members of the clergy have no special competence to indicate the best persons to vote for. Much less can they oblige the faithful to vote for certain candidate. Specific indications regarding the aptness of certain candidates for public office, given by particular members of the clergy, must be taken as expressions of opinion. The credence given to such opinions should be based not on their Church position or authority but rather on their perceived reliability in assessing the competence and character of persons. In the matter of choosing candidates, lay people should know that they enjoy and should exercise their Christian freedom”. J. ACHACOSO, *The Participation of Priests in Politics*, cit., p. 234.

⁶¹ GIOVANNI PAOLO II, *Udienza generale*, 28.7.1993, n. 4, in *Insegnamenti di Giovanni Paolo II*, XVI, 2, 1993, p. 110.

al sindacalismo, discrezionale è l'intervento in caso d'infrazione, discrezionale è la facoltà di spingerlo fino al *monitum* formale, dopo il quale l'infrazione disciplinare può trasformarsi in reato, discrezionale è la scelta fra il procedimento amministrativo e il deferimento al tribunale ecclesiastico, discrezionale è la natura e la misura della pena⁶². Queste annotazioni sono particolarmente rilevanti se si tiene conto che la trasgressione dei divieti stabiliti nei canoni 285 e 287 non costituiscono dei delitti e quindi non sarebbero oggetto di una sanzione penale, finché non ci sia un comminazione tramite un precetto penale, che richiama all'obbedienza⁶³.

Una constatazione di questi fatti potrebbe portare alla conclusione che *tutto* dipenderà dalle circostanze sociali e politiche, dall'autorità ecclesiastica competente, dal chierico che vorrebbe intervenire e anche dalle circostanze in cui si trova la Chiesa in quella Nazione. Ciò è sostanzialmente vero, ma non significa che le decisioni siano arbitrarie: la discrezionalità non è arbitrarietà. Perciò la normativa vigente prevede che si possa concedere la dispensa (che deve avere una causa giusta e ragionevole. Cf. can. 90 § 1) o anche si possa permettere al chierico di agire nell'ambito del divieto del can. 287 § 2. Viene escluso che lo stesso chierico agisca indipendentemente, senza questi atti previi dell'autorità: *il proprio giudizio non basta*⁶⁴.

Vari sono i fattori che incidono sulla decisione che prenderà l'autorità. Alcuni riguarderanno le circostanze oggettive che richiedono la difesa dei diritti della Chiesa o la promozione del bene comune. Altri invece fanno riferimento alle caratteristiche del chierico che desidera intervenire in politica o occupare un ufficio pubblico: non è lo stesso che sia un vescovo colui che interviene in politica o sia un presbitero o un diacono. La stessa autorità dovrà valutare anche l'impatto che tale agire può avere sia sulla comunità cristiana che sulla società civile in generale. Inoltre, dovrà anche valutare se i fedeli laici sono in grado di intervenire ed assumere quell'ufficio o prendere parte attiva nei partiti e nei sindacati.

⁶² L.M. DE BERNARDIS, *Il clero e la politica tra il Codex del 1917 e quello del 1983*, cit. p. 460.

⁶³ È quanto appare nella lettera del Card. Re a Mons. Lugo Méndez, del 20 dicembre 2006, nella quale si fa in virtù del can. 1347, l'ammonizione canonica: "Ahora, según el can. 1347 § 1, le hago esta pública admonición canónica de no aceptar la candidatura a Presidente della República del Paraguay. En caso contrario le será impuesta -como primera sanción- la pena canónica de suspensión, que prohíbe a los ministros sagrados todo acto de potestad de orden y de jurisdicción (cfr. can. 1333, § 1)". G. B. RE, *Admonición canónica a S.E. Mons. Fernando Lugo Méndez, S.V.D., Obispo emérito de San Pedro (Paraguay)*, 20.12.2006, in <http://www.episcopal.org.py/comunicados/admonicionalugo.htm>. In passato anche ci sono state sentenze di tribunali ecclesiastici, come nel caso di Baget Bozzo. Sulla questione vid. A. VITALE, *Ministri di culto e impegno politico. In margine alla sentenza di Baget Bozzo*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1985, p. 49-52. Per il testo della sentenza del Tribunale Metropolitano di Genova, del 29.7.1985, vid. *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1985, p. 388-395.

⁶⁴ Chiedere l'autorizzazione costituisce "una elemental medida de prudencia para evitar peligrosas sugerencias que pueden fácilmente tomar cuerpo al calor de la pasión política". JO. OTADY, *Comentario al can. 287*, cit. p. 376.

Gli interventi diretti in politica o l'assunzione di cariche pubbliche da parte di un Vescovo richiedono, nella prassi, l'autorizzazione della Santa Sede. Comunque, prima che un Vescovo decida di intervenire in questi ambiti, sarebbe sempre opportuno che ci siano consultazioni fra i Vescovi della Nazione. Infatti le questioni politiche e sociali possono avere ripercussioni sulla Conferenza episcopale: manifestazione della comunione fra i vescovi sarà che ciascuno cerchi di evitare danni ad altri a causa delle sue scelte e delle sue decisioni. Si pensi ad esempio alla richiesta da parte delle autorità governative ad un vescovo di partecipare come membro di una commissione con funzioni di consulenza su questioni di natura sociale, come membro di una commissione di inchiesta con poteri decisionali, ecc⁶⁵. In questo ambito una certa unità fra i Vescovi è necessaria, nel rispetto della potestà di ogni singolo Vescovo. Altrimenti si può produrre un notevole disorientamento fra i fedeli⁶⁶.

Nel caso dei *presbiteri e dei diaconi*, dinanzi al silenzio della norma canonica, ma prendendo spunto da quanto indicato nel Sinodo dei Vescovi del 1971, date le ripercussioni dell'attività dei chierici in questi ambiti, sembra veramente opportuno che, prima di autorizzare tali attività al chierico, si debba consultare sia il consiglio presbiterale della diocesi sia la Conferenza episcopale⁶⁷. Ciò può favorire un

⁶⁵ Ciò è accaduto nelle Filippine, dove la presenza di due vescovi in due commissioni ha sollevato delle forti reazioni nell'opinione pubblica e divisioni nella Chiesa: il vescovo di Butuan, Mons. Juan de Dios Pueblos fu nominato dalla Presidente Arroyo nell'agosto 2006 membro della "Melo Commission", incaricata di investigare sulla morte di attivisti e giornalisti. La "Bastes Commission", presieduta da Mons. Bastes, Vescovo di Sorsogon, era chiamata a dare un parere tecnico sull'impatto ambientale delle esplotazioni di alcune miniere nel Paese. La prima era dotata di poteri decisionali, la seconda, invece aveva un ruolo unicamente consultivo. Per una descrizione delle finalità e poteri di queste commissioni, cf. O. CRUZ, *Two Malacañang commissions*, 29.8.2006, in <http://ovc.blogspot.com/2006/08/two-malacaang-commissions.html>. Anche nel Nicaragua, in seguito all'invito del presidente D. Ortega, il Cardinale Obando, vescovo dimissionario di Managua, è diventato Presidente del Consejo Nacional de Reconciliación y Paz, organismo creato dal governo nicaraguense per seguire l'applicazione degli Accordi di Pace. La Conferenza episcopale fece un comunicato in cui sottolineava che "comprendemos que esta comisión no implica relación jerárquica de subordinación con el Poder Ejecutivo ni de manejo de fondos públicos o partidas presupuestarias", in <http://www.terra.net/noticias/articulo/htm/act776438.htm>.

⁶⁶ "For today, this Episcopal identity is not clear to our people. Bishops do not present a homogeneous, clearly identifiable character of who they are to our people. They read of dissent among bishops; they listen to statements of bishops which they consider as highly political while noting the silence of other bishops; they see bishops with different preferential options, some for the rich and powerful others for the poor and powerless. They wonder why those bishops engaged in lonely battles against moral corruption seem to be without support of other bishops. They know that bishops have different views on whether or not ask for the resignation of the President. They hear of bishops telling media that they miss the high profile interventions of cardinal Sin in political issues. Have bishops, then, become part of the problem and thereby bring about confusion and demoralization among our people?". L. B. LEGASPI, *Reflections on the Role of Bishops in Philippine Politics*, in *Boletín eclesiástico de Filipinas*, 81 (2005), p. 860.

⁶⁷ «L'assumere una funzione direttiva (leadership) o il militare attivamente in favore di qualche partito politico dev'essere escluso da ogni presbitero, a meno che, in circostanze concrete eccezionali, ciò non sia realmente richiesto dal bene della comunità (agendo) comunque col consenso

comportamento uniforme della Chiesa in una nazione. Se si tratta dell'assunzione di incarichi pubblici, risulta logico che non solo il Vescovo proprio del chierico dia la dispensa, ma che prima di concederla si consulti con i Vescovi delle diocesi in cui inciderà l'operato di quel funzionario (è diversa l'incidenza di un sindaco o di senatore, parlamentare, governatore, ecc.).

Quindi la normativa lascia spazio a giudizi prudenziali che tengano presenti le particolarità di ogni caso⁶⁸. Si può comunque individuare una linea di tendenza nella Chiesa: l'evoluzione del mondo (dove malgrado le difficoltà sociali, c'è una progressiva maturità delle istituzioni democratiche), e anche lo sviluppo della Chiesa in molti Paesi (che si riflette in una più profonda formazione cristiana dei fedeli laici) consigliano che i sacerdoti non prendano parte attiva in politica. Almeno questo è deducibile da alcuni interventi dell'autorità ecclesiastica⁶⁹. Infatti nei Paesi sviluppati sembra che non ci siano i presupposti che rendono necessario che il chierico intervenga in in quell'ambito⁷⁰. Nei Paesi in via di sviluppo ci sono anche dei casi in cui la Gerarchia locale chiede ai sacerdoti di non lasciarsi coinvolgere in quelle funzioni.

Un esempio interessante di questo atteggiamento, si trova in una recente lettera pastorale della Conferenza Episcopale del Kenya («*A Pastoral Letter to our Priests*») in cui si stabiliscono i seguenti punti:

“I sacerdoti non possono accettare posizioni di membri del Parlamento o di qualsiasi altro ufficio che comportano con sé l'esercizio di autorità civile”;

“I sacerdoti non possono accettare posizioni nei Consigli Direttivi a livello Statale o di Corporazione civile”;

del vescovo, dopo aver consultato il Consiglio presbiterale, e - se necessario - la Conferenza Episcopale». SINODO DEI VESCOVI, *Il sacerdozio ministeriale*, 30.11.1971, parte II, I, 2, in EV 4, 1197.

⁶⁸ “Whether an ‘active role’ in a political party would even include holding party membership probably depends on local political circumstances. For example, in certain parts of Africa the very fact of belonging to a political party is itself to take an active role in politics. The bishops there have already told the clergy not to even enroll in a political party. In the United States, however, registering according to one political party or another does not make one a party activist and constitutes only a ‘passive voice’ rather than an active role”. J. PROVOST, *Priests and religious in political office in the U.S.: a canonical perspective*, cit., p. 87.

⁶⁹ Nella lettera del Card. Re a Mons. Lugo Méndez si spiega che non ci sono i presupposti per l'eccezione a quanto disposto dal can. 287: “Paraguay de hecho es una nación libre y democrática y la Iglesia – cuyos derechos se respetan – está presente con un laicado comprometido, serio y motivado, capaz de asumir las propias responsabilidades en cada sector social, incluido el de la política. La candidatura política de un Obispo sería un motivo de confusión y de división entre los fieles, una ofensa al laicado y una “clericalización” de la misión específica de los laicos y de la misma vida política”. G.B. RE, *Lettera a Mons. Lugo Méndez*, 4.1.2007, in <http://www.episcopal.org.py>.

⁷⁰ Così viene riconosciuto nel comunicato stampa della diocesi di Joliette: “In the present case, it is not the political situation of our country that justifies a derogation from the general norm as defined by the law of the Church”. DIOCESE OF JOLIETTE, *Communiqué. Rev. Raymond Gravel and Politics. Clarification by Most reverend Gilles Lussier, Bishop of Joliette*, 31.10.2006, in <http://www.diocesedejoliette.org>.

“Nella politica i sacerdoti debbono rimanere neutrali: il prendere posizione per l'uno o l'altro partito o coalizione, divide la comunità locale. Il prete è un simbolo e un costruttore di unità. Cercare di aiutare o anche solo invitare i parrocchiani a votare per un candidato o un altro, un partito o un altro, crea confusione e divisione fra la gente. È permesso loro di esercitare il loro diritto di voto secondo la loro coscienza”;

“Per evitare equivoci, i preti non debbono servire in strutture come il *Constituency Development Fund*, senza il permesso del Vescovo. Ogni Diocesi ha la sua Commissione per la Giustizia e la Pace, che può benissimo offrire tale servizio”;

“Circa il commercio e affari finanziari, ci permettiamo di ricordare che i sacerdoti non possono praticarli sia per conto loro, che attraverso altre persone, per ottenere benefici monetari, senza il permesso della legittima autorità ecclesiastica”⁷¹.

Questo tipo di interventi da parte di Conferenze episcopali dimostra che l'applicazione della norma universale lascia spazio sia all'intervento di autorità ecclesiastiche più vicine ai problemi concreti sia al diritto particolare sulla materia. Così nel Secondo Concilio plenario delle Filippine, celebrato nel 1991, si indica che “Bishops, priests and religious must refrain from partisan politics, avoiding especially the use of the pulpit for partisan purposes, so as to avoid division among the flock”⁷². Un altro esempio di questa caratteristica è che in alcuni Paesi, accogliendo la clausola del can. 288 che prevede che il diritto particolare disponga diversamente, si dispone che i diaconi permanenti siano sottoposti a questi divieti⁷³.

Inoltre, prima di concedere la relativa dispensa o autorizzazione si deve valutare attentamente il fatto che *i chierici* non sono formati per diventare politici o esperti nel governo civile. Essi non hanno il *training* adeguato. Le seguenti parole di Giovanni Paolo II ricordano proprio che la buona volontà non basta per assumere una funzione pubblica, per essere membri di una commissione tecnica, e farlo bene. Questi compiti richiedono una formazione tecnica e professionale che il chierico non possiede.

“Ai presbiteri che, nella generosità del loro servizio all'ideale evangelico, sentono la tendenza a impegnarsi nell'attività politica per contribuire più efficacemente a risanare la vita politica, eliminando le ingiustizie, gli sfruttamenti, le oppressioni di ogni specie,

⁷¹ KENYA EPISCOPAL CONFERENCE, *A Pastoral Letter to our Priests*, 15.12.2006. Traduzione italiana presa da P. Antonio Bellagamba, in *Missionari della consolata Kenya: Il Vaticano e la questione dei preti in politica*, in <http://it.ismico.org/content/view/1779/63/>.

⁷² PLENARY COUNCIL OF THE PHILIPPINES-II, *Acts and decrees*, Manila 1992, Decrees, Art. 28, #2, p. 242. Prima lo stesso concilio plenario aveva indicato: “That pastors have competence in the moral principles governing politics and that laity have competence in active and direct, partisan politics is a good rule of thumb to follow”. PLENARY COUNCIL OF THE PHILIPPINES-II, *Acts and decrees*, Manila 1992, Conciliar document, n. 342, p. 117.

⁷³ Dai dati in mio possesso, soltanto la Conferenza episcopale di Gambia, Liberia e Sierra Leone ha deciso di non esonerare i diaconi dagli obblighi citati al can. 288. In questa norma di diritto particolare si stabilisce esplicitamente che “permanent deacons are bound by the provisions of Canon 284, 285 §§ 3 e 4, 286 and 287 § 2”. Citato da J.T. Martín de Agar, *Legislazione delle Conferenze episcopali complementare al CIC*, Milano 1990, p. 287.

la Chiesa ricorda che, su tale strada, è facile esser coinvolti in lotte partigiane, col rischio di collaborare non all'avvento del mondo più giusto a cui aspirano, ma a forme nuove e peggiori di sfruttamento della povera gente. Essi devono in ogni caso sapere che per tale impegno di azione e militanza politica non hanno né la missione né il carisma dall'alto"⁷⁴.

Infine, nei casi in cui al chierico viene permesso di partecipare attivamente alla vita politica o occupare un incarico a cui va annessa la potestà civile, questi viene di solito *allontanato dall'esercizio del ministero*⁷⁵. Tale decisione, è stato detto in uno dei casi in cui si è permesso ad un chierico di intervenire in politica, si propone di evitare la confusione fra i fedeli e quella fra politica e religione. Comunque sempre resta il dubbio se tale confusione fra i fedeli non rimarrà, perché quel candidato o quel parlamentare o quel funzionario pubblico resta sempre un chierico e, lo voglia o no, coinvolgerà la Chiesa.

Perciò i mezzi che adopererà nelle campagne elettorali o nello svolgimento delle funzioni dell'incarico ricevuto devono essere sempre consoni alla Chiesa, e quindi mai violenti: il chierico non può esercitare violenza né verbale né fisica, non può partecipare a manifestazioni violente, né promuovere il linciaggio degli oppositori, ecc.⁷⁶.

Per concludere vorrei citare le seguenti parole di Giovanni Paolo II, perché riassumono l'equilibrio che deve contraddistinguere il clero in questo ambito normativo. "Prego pertanto, ed invito a pregare perché cresca sempre più nei presbiteri la fede nella propria missione pastorale anche per il bene della società nella quale essi vivono. Sappiano essi riconoscerne l'importanza anche nel nostro tempo, e capire quella dichiarazione del Sinodo dei vescovi del 1971, secondo cui «dev'essere tenuta sempre presente la priorità della missione specifica, che impegna l'intera

⁷⁴ Giovanni Paolo II, Udienza generale, 28.7.1993, n. 5, in *Insegnamenti di Giovanni Paolo II*, XVI, 2, 1993, p. 111.

⁷⁵ "In choosing to become actively involved in a political party, Father Gravel retains his clerical state but is relieved from the exercise of his priestly ministry. He cannot undertake any priestly activity during such time as he is involved in politics. This measure is to avoid confusion among the faithful and to preserve the distinction between politics and religion. In any case, renouncing the exercise of the priestly ministry always represents a painful situation for the Church". Diocese of Joliette, Communiqué. Rev. Raymond Gravel and Politics. Clarification by Most reverend Gilles Lussier, Bishop of Joliette, 31.10.2006.

⁷⁶ "Because their acts have the Gospel of Jesus Christ for their source and inspiration, then it follows that the language of Bishops should be marked by civility, charity, understanding, compassion and forgiveness. Their utterance do not demonize political opponent; their words do no close the door to reconciliation and conversion. The sarcastic phrase, the sharp retort, the ridicule of person –this is an idiom that must not be heard from the mouth and heart of bishops. From the depths of the gospel there can only rise words that give peace and unity, sentiments that lead to compassion and understanding. This is the only form of rhetoric that fits the vocation and apostolate of bishops". L. B. Legaspi, *Reflections on the Role of Bishops in Philippine Politics*, in *Boletin eclesiastico de Filipinas*, 81 (2005), p. 866.

esistenza dei presbiteri, in modo che essi - facendo, con grande fiducia, la rinnovata esperienza delle cose che sono di Dio - possano efficacemente e gioiosamente annunciarle agli uomini, che appunto le aspettano»⁷⁷.

⁷⁷ Giovanni Paolo II, Udienza generale, 28.7.1993, n. 5, in *Insegnamenti di Giovanni Paolo II*, XVI, 2, 1993, p. 112.